A.G.C. n. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento - Decreto dirigenziale n. 705 del 17 giugno 2010 - D.P.R. 357/97 e s.m.i. - Parere della Commissione V.I.A. relativo al progetto "taglio boschivo p.lla 7 del PAF Monte Valva Pozzo del Taglio" - proposto dal Comune di Valva (SA).

PREMESSO

che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e, in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza:

che con Delibera di Giunta Regionale n° 1216 del 2 3.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;

che con successivo D.P.R. 12.03.03, n° 120 sono sta te apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;

che con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Comitato Tecnico Ambiente, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

che, pertanto la procedura di Valutazione di Incidenza è svolta dai Tavoli Tecnici, secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del DPR 120/2003, che ha sostituito il citato art. 5 del DPR 357/97, e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

CONSIDERATO

che con richiesta acquisita al prot. n°683215 in data 28/.07.2009, il Comune di Valva (SA), ha presentato istanza relativa al progetto "taglio boschivo" p.lla 7 del PAF Monte Valva – Pozzo del Taglio";

RILEVATO

che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico I, è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 15.04.2010, ha espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza con le prescrizioni di seguito riportate:

- di non eseguire i lavori nel periodo di riproduzione delle specie codificate dal SIC;
- prima di dare inizio alle operazioni di taglio, la zona ricadente in area SIC dovrà essere delimitata con segni convenzionali;
- per l'esbosco dovranno essere utilizzate le piste e le strade esistenti. L'apertura di nuove piste, nonché il ripristino con mezzi meccanici e/o l'ampliamento di quelle esistenti dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione;
- al termine dell'utilizzazione o se necessario, anche nel corso della stessa, dovranno essere praticati interventi rivolti ad evitare danni di natura idrogeologica derivanti dalle operazioni di esbosco e dall'eventuale apertura di piste e/o stradelli;
- il proprietario o la ditta utilizzatrice (se diversa dal proprietario) restano responsabili di tutti i danni che si dovessero verificare nella zona di taglio, lungo le aree attraversate per l'esbosco e per il trasporto, nonché nelle aree limitrofe, derivanti da mancati o inefficaci interventi di ripristino di cui al precedente punto;
- l'utilizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle P.M.P.F. vigenti ai sensi della L. R. 11/96;

- è vietato in modo categorico l'esercizio del pascolo con qualsiasi specie di bestiame e l'estirpazione di qualsiasi tipo di ceppaia, al fine di salvaguardare la funzione idrogeologica;
- è vietato qualsiasi movimento di terra di qualsiasi tipo:
- il proprietario è tenuto a comunicare alla Comunità Montana Zona Alto e Medio Sele, allo STAPF di Salerno e al Comando Stazione Forestale competente per territorio l'inizio e l'ultimazione dell'utilizzazione, nonché il nominativo della Ditta o della persona alla quale ne ha affidato l'esecuzione ai sensi della L. R. 11/96, Allegato B, Capo 1°, art. 3;

che il Comune di Valva (SA) ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n°916 del 14.07.2005, con bonifi co del 22.07.2009, acquisito agli atti del Settore Tutela Ambiente in data 28.07.2009 prot. n°683215;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTA la delibera di G. R. n°426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- di esprimere parere favorevole di valutazione di incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 15.04.2010, in merito al progetto "taglio boschivo p.lla 7 del PAF Monte Valva – Pozzo del Taglio" proposto dal Comune di Valva (SA), con le prescrizioni di seguito riportate:
 - di non eseguire i lavori nel periodo di riproduzione delle specie codificate dal SIC;
 - prima di dare inizio alle operazioni di taglio, la zona ricadente in area SIC dovrà essere delimitata con segni convenzionali;
 - per l'esbosco dovranno essere utilizzate le piste e le strade esistenti. L'apertura di nuove piste, nonché il ripristino con mezzi meccanici e/o l'ampliamento di quelle esistenti dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione;
 - al termine dell'utilizzazione o se necessario, anche nel corso della stessa, dovranno essere praticati interventi rivolti ad evitare danni di natura idrogeologica derivanti dalle operazioni di esbosco e dall'eventuale apertura di piste e/o stradelli;
 - il proprietario o la ditta utilizzatrice (se diversa dal proprietario) restano responsabili di tutti i danni che si dovessero verificare nella zona di taglio, lungo le aree attraversate per l'esbosco e per il trasporto, nonché nelle aree limitrofe, derivanti da mancati o inefficaci interventi di ripristino di cui al precedente punto;
 - interventi di ripristino di cui al precedente punto;
 - l'utilizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle P.M.P.F. vigenti ai sensi della L. R. 11/96;
 - è vietato in modo categorico l'esercizio del pascolo con qualsiasi specie di bestiame e l'estirpazione di qualsiasi tipo di ceppaia, al fine di salvaguardare la funzione idrogeologica;
 - è vietato qualsiasi movimento di terra di qualsiasi tipo;
 - il proprietario è tenuto a comunicare alla Comunità Montana Zona Alto e Medio Sele, allo STAPF di Salerno e al Comando Stazione Forestale competente per territorio l'inizio e l'ultimazione dell'utilizzazione, nonché il nominativo della Ditta o della persona alla quale ne ha affidato l'esecuzione ai sensi della L. R. 11/96, Allegato B, Capo 1°, art. 3;
- che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle

prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

- di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
- di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Rauci Luigi